

**Convenuto - Chiamata in causa di un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità - Unicità ed inscindibilità della causa – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8486 del 29/04/2016**

Conseguenze nel giudizio di gravame.

Nell'ipotesi in cui un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, sicché si determina una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto che, nel giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8486 del 29/04/2016